

La crisi della banca



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Corso di Diritto Bancario
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

Indice

- ◆ La crisi della banca
- ◆ L'amministrazione straordinaria
- ◆ La gestione provvisoria
- ◆ Provvedimenti straordinari
- ◆ La liquidazione coatta amministrativa
- ◆ Sistemi di garanzia dei depositi
- ◆ La crisi dei gruppi bancari

La crisi della banca (1/2)

- Quando la banca entra in crisi si applicano speciali procedure nelle quali è assai rilevante l'intervento dell'autorità pubblica con poteri discrezionali in ordine ai provvedimenti da adottare.
- Perfino la liquidazione volontaria deve essere comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia, che accerta la sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione (art. 96-quinquies) e può perfino disporre la sostituzione dei liquidatori se la procedura non si volge con regolarità e speditezza (art. 97). La mancata comunicazione alla Banca d'Italia impedisce l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti relativi alla liquidazione.
- Le crisi possono essere superate anche con fusioni, trasferimento di attività e passività, rifinanziamento presso la Banca d'Italia o partecipazione al capitale da parte Mef.

...segue

La crisi della banca (2/2)

- Le due principali procedure sono l'amministrazione straordinaria ("AS") e la liquidazione coatta amministrativa ("LCA"), le quali si applicano alle banche, all'impreses di investimento, alle sim, alle sicav, alle sgr e alle società regolate ai sensi dell'art.106 tub.
- La Direttiva 2001/24 recepita con dl 197/04 introduce il **principio di unità nella gestione della crisi** (responsabile è l'autorità amministrativa o giudiziaria competente del paese di origine) e il **principio di universalità** secondo il quale si riconosce efficacia automatica in tutti i paesi membri ai provvedimenti adottati dall'autorità competente e tali provvedimenti rimangono regolati dal diritto del paese che ha disposto l'apertura della procedura (con la sola eccezione art. 95 ter). La direttiva ha introdotto anche una procedura per lo scambio di notizie ed informazioni in riferimento ad ipotesi di responsabilità amministrativa di una banca, sim o sicav in caso di reati ex l. 231/01.

L'amministrazione straordinaria (1/3)

- L'amministrazione straordinaria prevista nel tub (artt. 70-75 tub) non va confusa con l'AS delle grandi imprese in crisi (dl 270/99: 200 dipendenti e debiti non inferiori a 2/3 dell'attivo e dei ricavi) né con l'AS delle imprese di maggiori dimensioni (dl 347/03: 500 dipendenti e debiti non inferiori a 300 mln).
- Presupposti: **a) gravi irregolarità o gravi violazioni di disposizioni di legge, amministrative o statutarie**, **b) previsione di gravi perdite del patrimonio**, **c) richiesta di scioglimento degli organi**. La procedura si apre con un decreto del Mef su proposta della Banca d'Italia. Il decreto deve essere pubblicato sulla GU e non può essere comunicato agli organi della banca se non al momento dell'insediamento dei commissari straordinari.

...segue

L'amministrazione straordinaria (2/3)

- Effetti: **a)** scioglimento degli organi amministrativi (cda) e di controllo (collegio sindacale), **b)** sospensione dell'assemblea. E' esclusa applicabilità art. 2409 cc in quanto i poteri di intervento in caso di gravi irregolarità non spettano all'autorità giudiziaria, ma alla Banca d'Italia. Si tratta quindi di un procedimento di natura amministrativa e non di controllo giurisdizionale. Le funzioni del cda e del collegio sindacale sono svolte da **a)** uno o più (in genere 3) commissari straordinari, che in qualità di pubblici ufficiali esercitano le funzioni degli amministratori, ma non sono sottoposti ai poteri di controllo della proprietà al punto che in caso di impugnazione delle loro decisioni queste non possono essere sospese se preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia, **b)** un comitato di sorveglianza di 3-5 membri che esercita funzioni di consulenza e controllo. I commissari possono esercitare l'azione di responsabilità - previa autorizzazione Banca d'Italia e sentito il comitato - contro i disciolti organi amministrativi e di controllo e verso il direttore generale, i revisori e i responsabili del controllo contabile.

...segue

L'amministrazione straordinaria (3/3)

- Gli organi dell'AS devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per gli esponenti bancari (art. 26 tub). Entro 15 gg dal decreto Mef, Banca d'Italia deve nominare gli organi ed entro altri 15 gg il provvedimento viene iscritto nel registro imprese. Fino all'insediamento dei commissari straordinari Banca d'Italia può nominare un commissario provvisorio scelto tra i propri funzionari.
- Le finalità della procedura sono: a) accertamento della situazione aziendale, b) la rimozione di irregolarità, c) la promozione delle soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. La procedura deve concludersi entro un anno salvo proroga max di 6 mesi.
- In circostanze particolari si può sospendere il pagamento dei creditori e la restituzione degli strumenti finanziari per max un mese, prorogabile di due (previo parere del comitato e dell'autorizzazione di Banca d'Italia).
- Banca d'Italia è preposta a tutta la procedura (emerge dalle varie autorizzazioni e poteri).

La gestione provvisoria

- Gestione provvisoria (art. 76): in presenza dei presupposti dell'AS se sussistono ragioni di **assoluta urgenza** Banca d'Italia può disporre la gestione provvisoria che comporta:
 - a) la sospensione del cda e del collegio sindacale (non lo scioglimento come nell'AS) sostituito da commissari provvisori, e
 - b) il permanere dei poteri e funzioni dell'assemblea.
- La durata massima è di 2 mesi.
- Il procedimento ha natura ispettiva e cautelare.

Provvedimenti straordinari

- Provvedimenti straordinari (artt. 78-79 tub): consistono nella chiusura di succursali (di qualsiasi banca) e nel divieto di intraprendere nuove operazioni.
- Sono richiesti gli stessi presupposti previsti per l'AS, ma si connotano per la minore gravità. Per le succursali di banche extra-UE si aggiunge il presupposto dell'insufficienza fondi.

La liquidazione coatta amministrativa (1/3)

- La liquidazione coatta amministrativa (“LCA”) è regolata dagli artt. 80 -95 tub. Tale procedura, che esclude il fallimento, richiede gli stessi presupposti dell’AS, ma differiscono per **eccezionale gravità**.
- La procedura si apre su richiesta motivata del cda o dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori. Banca d’Italia valuta discrezionalmente se aprire la procedura o meno, salvo che sia stata dichiarata l’insolvenza da parte del tribunale, nel qual caso la procedura è un atto dovuto (art. 195 lf entro 3 gg). Dichiarazione stato insolvenza può avvenire prima o dopo apertura procedura. A seguito tale accertamento diventano applicabili le norme sulla revocatoria e i reati fallimentari.

...segue

La liquidazione coatta amministrativa (2/3)

- Effetti: **a)** revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria sia per le banche italiane che quelle extra-Ue (le succursali di banche Ue sono sottoposte a questa procedura solo se sia stata revocata l'autorizzazione nel paese di origine) (art. 80 tub), **b)** scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, assemblea rimane in stato di quiescenza, **c)** nomina commissari liquidatori (pubblici ufficiali) e comitato sorveglianza con funzioni consultive e controllo, **d)** sospensione di tutti i pagamenti e restituzioni di beni a decorrere dal 3° giorno successivo all'emanazione dell'apertura della LCA (art. 83 tub), **e)** si applicano l'art. 42 l.f. spossessamento, 44 inefficacia atti, 45 inefficacia delle formalità eseguite per rendere gli atti opponibili ai terzi, 66 revocatoria ordinaria fallimentare (art. 82, 3° c tub), divieto azioni esecutive e cautelari 51 ss l.f., scioglimento rapporti giur. 72 ss l.f.

...segue

La liquidazione coatta amministrativa (3/3)

- Fasi: **1)** insediamento commissari, **2)** accertamento passivo (i commissari comunicano ai creditori l'importo dovuto loro, se un creditore non riceve nulla deve comunicare il suo credito entro 60 gg dall'inizio della LCA), **3)** entro 15 gg i creditori possono inviare reclami, **4)** entro 90 gg dall'inizio della LCA va redatto lo stato passivo, **5)** che va presentato alla Banca d'Italia e depositato alla cancelleria del tribunale (deposito senza nomi creditori chirografari) divenendo esecutivo con la pubblicazione nella GU la notizia del deposito, **6)** i creditori esclusi hanno 15 gg per opporsi (art. 87 tub) con tale impugnazione si apre una fase giurisdizionale all'interno di un procedimento amministrativo.
- La liquidazione avviene mediante cessione attività e passività, cessione d'azienda o di rami d'azienda, cessione di beni in blocco. Una volta liquidato l'attivo si procede con la ripartizione. Può essere concesso l'esercizio provvisorio se funzionale alla realizzazione dell'attivo.
- **Concordato** che Banca d'Italia deve autorizzare previo parere del comitato di sorveglianza. La proposta deve prevedere l'integrale pagamento dei creditori privilegiati, la % offerta ai chirografi, i tempi e le garanzie offerte (con o senza assuntore). Il tribunale decide con sentenza.

Sistemi di garanzia dei depositi

- Tutte le banche (anche extra-ue che non dispongono di tale sistema) devono aderire ad un sistema di garanzia, che consiste in un consorzio privato tra imprese bancarie riconosciuto da Banca d'Italia. I fondi sono messi a disposizione da parte delle stesse banche aderenti. L'importo massimo garantito ammonta a euro 103.291,38.
- Banca d'Italia ne approva lo statuto, disciplina le modalità di rimborso, autorizza gli interventi e disciplina la pubblicità obbligatoria.

La crisi dei gruppi bancari

- Nei gruppi bancari la capogruppo può essere sottoposta all'AS per
 - a) gravi inadempienze nell'attività di direzione e controllo del gruppo,
 - b) grave alterazione dell'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo a seguito di altra procedura a carico di una società del gruppo.
- Nei casi di violazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di eccezionale gravità si può arrivare alla LCA.
- E' previsto inoltre un allungamento dei termini di revocatoria tra le società del gruppo a 3 e 5 anni. Le società non bancarie del gruppo sono sottoposte alle procedure bancarie se la crisi si estende alla capogruppo.